

Decreto Ministeriale _____, n. _____

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 recante "Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni".

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 109/91;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante il recepimento della direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", in particolare l'articolo 29, comma 2.

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 recante "regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.";

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 recante "Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni";

Visto in particolare l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2011;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data [•]:

ADOTTA

il seguente regolamento

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

- a) «interfaccia della rete pubblica»: il punto terminale di rete come definito all'articolo 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con esclusione del riferimento alle reti satellitari e alle reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi;
- b) «terminale»: apparecchiatura terminale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 utilizzata per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica;
- c) «apparecchiatura interposta»: apparecchiatura terminale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),

- numero 1) del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, eventualmente con funzioni di commutazione e instradamento, atta a realizzare l'allacciamento indiretto dei terminali all'interfaccia di rete pubblica; i terminali possono collegarsi alle apparecchiature interposte via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica. Le apparecchiature interposte, unitamente ai relativi mezzi trasmissivi, di interconnessione e terminazioni, si dicono fisse quando sono permanentemente funzionali e integrate in un sistema d'utente per la comunicazione elettronica e sono stabilmente incorporate, attraverso strutture o opere fisse, nel fondo ove è ubicato il sistema d'utente medesimo;
- d) «sistema d'utente per la comunicazione elettronica»: il complesso coordinato delle apparecchiature interposte fisse, reciprocamente allacciate via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica ubicato nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore ovvero nell'ambito dello stesso edificio e allacciato all'interfaccia di rete pubblica. Il sistema d'utente per la comunicazione elettronica termina con i punti di utilizzo finale;
 - e) «punto di utilizzo finale»: punto fisico fisso posto a valle di un sistema d'utente per la comunicazione elettronica a partire dal quale, attraverso un collegamento, sia diretto sia tramite una o più apparecchiature interposte non fisse, via cavo, fibra ottica o via radio ad uno o più terminali, è possibile usufruire di uno o più servizi di comunicazione elettronica. Per le comunicazioni mobili il punto di utilizzo finale è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio i terminali. Nel caso in cui il terminale è allacciato direttamente, ovvero indirettamente tramite solo apparecchiature interposte non fisse, all'interfaccia della rete pubblica, il punto di utilizzo finale coincide con il punto terminale di rete;
 - f) «abilitazione»: autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto che si consegue previa presentazione della domanda di rilascio da parte del soggetto interessato e a seguito dell'accertamento, da parte del Ministero, del possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;
 - g) «impresa abilitata»: impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui al successivo articolo 3 che ha conseguito l'abilitazione ai sensi del presente decreto;
 - h) «elenco nazionale»: registro in cui sono iscritte le imprese abilitate ai sensi del presente decreto, tenuto dalla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero;
 - i) «impresa del settore»: impresa titolare di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica per l'espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico conseguita ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nonché impresa abilitata ai sensi del presente decreto ovvero già autorizzata ai sensi della corrispondente normativa previgente;
 - j) «manutenzione ordinaria»: gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessari a integrare o mantenere in efficienza i sistemi d'utente per la comunicazione elettronica esistenti, sempre che detti interventi non implicino il rifacimento anche parziale di opere fisse;
 - k) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 e all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 citati nelle premesse.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, le apparecchiature che, nell'ambito di un fondo privato e per uso privato, ripetono o amplificano i segnali trasmessi da un punto terminale di rete dagli operatori titolari di reti pubbliche di comunicazione elettronica radiomobili, sono escluse dalle definizioni di cui al comma 1 lettere b) e c). La relativa installazione non è disciplinata dal presente decreto.

Articolo 2
(Ambito di applicazione e soggetti abilitati)

1. I lavori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, finalizzati alla realizzazione di un sistema d'utente per la comunicazione elettronica come definito all'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente regolamento, nonché i lavori di manutenzione o di trasformazione, sono eseguiti da imprese abilitate ai sensi del presente decreto. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10.

2. Le pubbliche amministrazioni come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono provvedere direttamente alla manutenzione dei propri sistemi d'utente per la comunicazione elettronica con personale specializzato alle proprie dipendenze.

Articolo 3
(Requisiti di qualificazione)

1. Per ottenere l'abilitazione i soggetti interessati, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il complesso delle attività di cui al presente decreto;
- b) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) non avere pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche; il requisito riguarda il titolare dell'impresa o il legale rappresentante e l'addetto alla direzione dei lavori;
- d) non avere subito pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, con pena detentiva superiore a sei mesi e comunque che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; il requisito riguarda il titolare dell'impresa o il legale rappresentante e l'addetto alla direzione dei lavori;
- e) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l'impresa;
- f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l'impresa;
- g) il seguente personale tecnico:
 - 1) un'unità addetta alla direzione dei lavori in possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
 - i. diploma di laurea in materia tecnica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
 - ii. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività disciplinate dal presente decreto, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. In alternativa al periodo di inserimento, iscrizione al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione relativa al settore delle attività disciplinate dal presente decreto;

- iii. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
 - iv. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione dei sistemi d'utente di cui al presente decreto.
- 2) non meno di tre unità addette all'esecuzione dei lavori di cui una con funzioni di direzione dei lavori in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1). L'addetto alla direzione dei lavori può essere anche il titolare o il rappresentante legale dell'impresa se in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1);
- h) disporre (proprietà, leasing, affitto, comodato d'uso) di appositi locali;
 - i) disporre (proprietà, leasing, comodato d'uso) di strumentazione conforme alla normativa vigente ed adeguata ad eseguire le prove previste dalle norme tecniche;
 - j) essere dotato di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale di importo non inferiore ad Euro cinquecentomila.
2. L'addetto alla direzione dei lavori svolge tale funzione per una sola impresa.

Articolo 4

(Procedura per il conseguimento dell'abilitazione)

1. Per ottenere l'abilitazione, un'impresa stabilita in Italia, in uno degli Stati dell'Unione europea o in uno dei Paesi dello spazio economico europeo (SEE), deve presentare al competente Ispettorato territoriale del Ministero dove ha sede legale, la domanda di rilascio di cui all'allegato 1 del presente decreto. Qualora l'impresa non abbia sede legale in Italia, deve presentare la domanda all'Ispettorato territoriale competente per il territorio in cui essa intende svolgere prevalentemente l'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto.

2. La domanda di rilascio, in regola con l'imposta di bollo, redatta in lingua italiana e sottoscritta dalla persona fisica titolare dell'impresa ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o dai soggetti da loro delegati, va corredata della seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura comprovante l'attività specifica dell'impresa comprensivo del nulla osta antimafia previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 oppure certificato equipollente per soggetti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in uno dei Paesi dello spazio economico europeo;
- b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa e dell'addetto alla direzione dei lavori di data non anteriore a 6 mesi dalla presentazione della domanda, ovvero, dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dell'atto di notorietà attestante la mancanza di pene detentive per delitto non colposo superiore ai sei mesi e di non essere sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione oppure certificato equipollente per soggetti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in uno dei Paesi dello spazio economico europeo;
- c) copia autentica o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del titolo abilitativo dell'addetto alla direzione dei lavori e dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di cui di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall'addetto alla

direzione dei lavori, attestante l'unicità dell'incarico e, ove richiesto, lo svolgimento dei periodi di inserimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), numero 1), punti i) e ii) o dell'attività lavorativa di cui al punto iv);

- d) copia autentica o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del libro unico del lavoro in regola con gli obblighi di vidimazione dell'INAIL ovvero, solo per i soggetti esonerati dalla tenuta del libro unico del lavoro ai sensi della legge 6 agosto 2008, n. 133, dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato occupazionale dell'impresa;
- e) copia autentica o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- f) dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), h) ed i);
- g) copia dell'attestazione di versamento di Euro 400,00 per le spese sostenute per la gestione, il controllo e l'applicazione della presente normativa, ivi incluso il rilascio dell'abilitazione. .

3. L'Ispettorato territoriale rilascia il provvedimento entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'esercizio dell'attività oggetto della domanda può essere iniziato il giorno successivo alla data di rilascio del titolo abilitativo.

4. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, il competente Ispettorato territoriale invita l'impresa a provvedere alla regolarizzazione o l'integrazione. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, la procedura per l'abilitazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.

5. Il competente Ispettorato territoriale, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti richiesti, invita l'impresa a provvedere, entro i successivi 10 giorni, al pagamento della tassa sulle concessioni governative ai sensi dell'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modifiche.

6. Il competente Ispettorato territoriale provvede al rilascio del relativo titolo abilitativo che è identificato secondo una numerazione sequenziale su base cronologica con indicazione della sigla della provincia sede dell'Ispettorato territoriale.

7. Entro i successivi 30 giorni, l'Ispettorato territoriale comunica alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione l'intervenuta abilitazione per l'iscrizione dell'impresa nell'elenco nazionale.

8. L'impresa abilitata è tenuta a comunicare al competente Ispettorato territoriale del Ministero ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione che sia intervenuta successivamente al conseguimento dell'abilitazione, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione. Nel caso in cui le variazioni richiedano un aggiornamento dell'elenco nazionale le medesime, entro i successivi 30 giorni, sono comunicate dall'Ispettorato territoriale alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione .

Articolo 5

(Validità, rinnovo e variazioni dell'abilitazione)

1. L'abilitazione ha validità di tre anni a decorrere dal giorno successivo al suo rilascio. Almeno 60 giorni prima della scadenza di validità dell'abilitazione, le imprese abilitate che intendano proseguire la propria attività debbono presentare al competente Ispettorato territoriale del Ministero una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiara, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la persistenza dei requisiti.

2. La cessione totale dell'attività o il trasferimento dello specifico ramo d'azienda da parte di un'impresa abilitata deve essere notificata all'Ispettorato territoriale che ha rilasciato l'abilitazione indicandone i termini nella comunicazione. Entro i successivi 60 giorni l'Ispettorato territoriale comunica alle parti l'avvenuta variazione ovvero i motivi che ne giustificano il diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'abilitazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta qualora l'Ispettorato territoriale richieda chiarimenti o documentazione ulteriore.

3. Il subentro, entro i successivi 30 giorni dall'intervenuta variazione, è comunicato dall'Ispettorato territoriale alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione che provvede al conseguente aggiornamento dell'elenco nazionale.

Articolo 6

(Vigilanza, sospensione e decadenza dell'abilitazione)

1. Il competente Ispettorato territoriale del Ministero dispone, nel triennio di validità dell'abilitazione, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa abilitata al fine di constatare la permanenza dei requisiti di idoneità previsti. Al termine del sopralluogo viene redatto un apposito verbale che, consegnato in copia all'impresa verificata, viene conservato agli atti.

2. L'Ispettorato territoriale dispone la sospensione dell'abilitazione, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, quando l'impresa abilitata non è più in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g), h), i) e j).

3. L'Ispettorato territoriale dispone la decadenza dell'abilitazione nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) e in caso di almeno due inadempienze al disposto del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo comma 2 ed all'articolo 9, comma 4.

4. I provvedimenti di sospensione e di decadenza dell'abilitazione sono notificati all'impresa e comunicati alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione che provvede al conseguente aggiornamento dell'elenco nazionale.

5. L'ispettorato territoriale adotta i provvedimenti di sospensione e di decadenza dell'abilitazione di cui ai commi 2 e 3 all'esito di contraddittorio procedimentale con l'impresa.

Articolo 7

(Progettazione e realizzazione dei sistemi d'utente per la comunicazione elettronica)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, per la realizzazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, è redatto un progetto. Qualora il sistema d'utente per la comunicazione elettronica, indipendentemente dal tipo tecnologico e dalla larghezza di banda offerta dall'operatore di rete, abbia una capacità non superiore a 48 punti di utilizzo finale, il progetto può

essere sostituito da uno schema tecnico, inteso come descrizione funzionale ed effettiva del sistema da realizzare, redatto e sottoscritto dall'addetto alla direzione dei lavori. Per i sistemi di capacità superiore, il progetto è redatto e sottoscritto da un professionista iscritto nell'albo professionale di competenza. I progetti dei sistemi d'utente sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

2. Le imprese realizzano i sistemi d'utente per la comunicazione elettronica secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta realizzazione degli stessi. I sistemi d'utente realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

3. Al termine dei lavori debbono essere effettuate le prove di collaudo atte a verificare la funzionalità del sistema d'utente per la comunicazione elettronica secondo la capacità ed il tipo del sistema stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature. Le prove devono essere certificate strumentalmente in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI, CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo e devono essere riportate nel Rapporto di Prova di cui al successivo articolo 8. Gli strumenti utilizzati devono essere in regime di taratura.

Articolo 8 (Documentazione)

1. L'impresa che ha provveduto alle operazioni di realizzazione, di installazione, di trasformazione e di collaudo deve consegnare all'utente, la sotto elencata documentazione:

- a) Progetto del sistema d'utente per la comunicazione elettronica oppure, ove previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lo schema tecnico;
- b) Schema di posa, giunzione e terminazione;
- c) Rapporto di prova;
- d) Attestazione di conformità del sistema d'utente per la comunicazione elettronica conforme allo schema dell'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto;
- e) Copia delle dichiarazioni di conformità alla normativa vigente delle apparecchiature costituenti il sistema d'utente.

2. La documentazione indicata al comma 1, lettere b), c) e d) è redatta e sottoscritta dall'addetto alla direzione dei lavori dell'impresa. L'attestazione di cui al comma 1, lettera d), deve essere opportunamente sottoscritta dall'utente; copia della medesima deve essere inoltrata dall'impresa alla sede del competente Ispettorato territoriale entro 60 giorni dal termine dei lavori, in formato cartaceo o in formato elettronico.

3. In caso di rifacimento parziale di sistemi d'utente per la comunicazione elettronica la documentazione di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte del sistema oggetto dell'opera di rifacimento, ma tiene conto della funzionalità dell'intero sistema d'utente. Nell'attestazione di cui al comma 1, lettera d) e nel progetto, ovvero nello schema tecnico, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti del sistema d'utente.

4. Gli utenti conservano la documentazione di cui al presente articolo finché il sistema d'utente per la

comunicazione elettronica è definitivamente staccato dall'interfaccia di rete pubblica.

Articolo 9 (Controlli)

1. L'utente è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali al personale del competente Ispettorato territoriale del Ministero munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la verifica sui sistemi d'utente per la comunicazione elettronica e sulle apparecchiature terminali collegate.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, qualora durante le verifiche di cui al comma 1 si accertasse che il sistema d'utente per la comunicazione elettronica sia stato realizzato da un soggetto privo della prescritta abilitazione, l'Ispettorato, oltre a infliggere al soggetto che ha realizzato detto sistema la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, diffida l'utente a ricondurre a conformità il sistema stesso entro il termine di 60 giorni.
3. Nel caso in cui l'utente, anche in seguito a comunicazione scritta, non permetta l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 e in caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente comma 2, il competente Ispettorato territoriale invia opportuna segnalazione all'operatore interessato per l'adozione, qualora ne ricorrano le condizioni, dei provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, qualora durante le verifiche di cui al comma 1 si accertasse che il sistema d'utente per la comunicazione elettronica è difforme rispetto a quanto dichiarato nell'attestazione di cui articolo 8, comma 1, lettera d) consegnata al termine dei lavori, l'Ispettorato infligge all'impresa che ha realizzato il sistema d'utente la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 e la diffida a provvedere alla regolarizzazione nel termine massimo di 30 giorni. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine prescritto, è disposta la sospensione dell'abilitazione. Il provvedimento di sospensione dell'abilitazione è notificato all'impresa e comunicato alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione che provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Articolo 10 (Esclusioni)

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, gli utenti possono provvedere autonomamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, quando il sistema d'utente per la comunicazione elettronica, indipendentemente dal tipo tecnologico e dalla larghezza di banda offerta dall'operatore di rete pubblica, ha una capacità non superiore a 24 punti di utilizzo finale.
2. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, inoltre, gli utenti, per qualsiasi sistema d'utente per la comunicazione elettronica anche realizzato e certificato da un'impresa abilitata ovvero nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del presente regolamento, possono provvedere autonomamente alle seguenti attività:
 - a) l'allacciamento dei terminali ai punti di utilizzo finale, sia direttamente sia tramite una o più apparecchiature interposte non fisse;

- b) l'allacciamento delle apparecchiature interposte non fisse ai punti di utilizzo finale;
- c) l'installazione, la configurazione e l'aggiornamento del software di tutte le apparecchiature terminali e interposte anche se fisse;
- d) la manutenzione ordinaria.

Articolo 11

(Disposizioni sulla tenuta dell'elenco nazionale)

1. La direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione istituisce l'elenco nazionale dei soggetti abilitati. L'elenco individua in modo univoco l'impresa abilitata, lo stato e la data di scadenza dell'abilitazione ed è pubblicato sul sito web del Ministero assicurando la disponibilità, l'integrità, l'autenticità dei dati e la sicurezza con riferimento al loro accesso, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, in materia di amministrazione delle informazioni in modalità digitale.

Articolo 12

(Disposizioni transitorie)

1. L'autorizzazione rilasciata per le classi installatori e/o manutentori e costruttori, ai sensi della previgente disciplina ed in corso di efficacia alla data di entrata in vigore del presente regolamento conserva efficacia fino alla scadenza prevista. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli installatori e/o manutentori autorizzati in base alla normativa preesistente possono effettuare i lavori di cui all'art. 2, comma 1, senza vincoli di grado.

2. L'attuazione delle norme transitorie di cui al comma precedente non comporta il rimborso delle somme versate in base alla differenza di grado ai sensi della normativa previgente.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, i sistemi d'utente realizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i quali la conformità alla normativa previgente non sia documentabile, sono resi conformi alle disposizioni di cui al presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica per l'espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico conseguita ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 possono proseguire l'attività di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione di sistemi d'utente per la comunicazione elettronica fino a 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; alla scadenza, dette imprese devono dotarsi di abilitazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 13

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare si provvede all'aggiornamento triennale dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j) e dell'importo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale _____

DOMANDA
per lo svolgimento dell'attività di realizzazione, installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione di sistemi d'utente per la comunicazione elettronica

Il sottoscritto:

Cognome e Nome: _____ Luogo e data di nascita : _____

Residenza e domicilio: _____ CAP: _____

Codice Fiscale: _____

Rappresentante Legale/Titolare dell'Impresa:

Con sede in: _____ Via _____

_____ CAP: _____

Codice Fiscale: _____ Partita IVA: _____

CHIEDE

Il rilascio dell'abilitazione ministeriale ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 per svolgere l'attività di realizzazione, installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione di sistemi d'utente per la comunicazione elettronica. A tal fine allega alla presente domanda i documenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale di attuazione inclusa copia dell'attestazione di versamento di Euro 400 di cui al comma 2, lett. g), dell'articolo 4 del decreto ministeriale di attuazione.

Fornisce, inoltre, le seguenti notizie:

Addetto alla direzione dei lavori: _____


Personale addetto all'esecuzione dei lavori: _____

Elenco degli allegati.

Data _____

Timbro e firma _____

Allegato 2



(Timbro Impresa)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL SISTEMA D'UTENTE PER LA COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Il sottoscritto _____ addetto alla direzione dei lavori dell'impresa _____ con sede in _____

Via/Piazza _____

C.F. _____ Partita IVA _____

Iscritta all'Elenco nazionale delle Imprese Abilitate al numero ____/____ con scadenza ____/____/____

avendo provveduto: alla realizzazione, installazione, allacciamento e collaudo

manutenzione straordinaria e collaudo

del sistema d'utente per la comunicazione elettronica di capacità

inferiore o pari superiore a 48 punti di utilizzo finale

(descrizione schematica del sistema d'utente): _____

inteso come: nuovo sistema d'utente trasformazione ampliamento altro _____

installato nei locali siti nel Comune di _____ (prov. _____)

Via _____ n. _____ scala _____ piano _____ int. _____

dell'utente _____

in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che il suddetto sistema d'utente è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio e delle norme tecniche vigenti in materia di comunicazione elettronica, avendo in particolare:

- rispettato il progetto (ovvero lo schema tecnico);
- seguito la normativa tecnica applicabile in materia;
- installato componenti, materiali ed apparecchiature rispondenti alle norme previste per la conformità CE e l'immissione sul mercato;
- controllato e collaudato il sistema d'utente avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalla disposizioni di legge e che dette verifiche si sono concluse con esito POSITIVO.

Allega alla presente Attestazione di conformità (allegati obbligatori):

- Progetto (ovvero Schema Tecnico) del sistema d'utente;

- Schema di posa, giunzione e terminazione;
- Rapporto di prova;
- Copia delle dichiarazioni di conformità delle apparecchiature costituenti il sistema d'utente.

Allega, altresì, i seguenti documenti (allegati facoltativi):

DECLINA

ogni responsabilità per ogni eventuale danno derivante da manomissione del sistema d'utente da parte di terzi.

Luogo e Data _____

L'addetto alla direzione dei lavori _____

(Firma)

Controfirma dell'utente _____

INFORMATIVA

(art. 13 del decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

I dati personali forniti dall'utente saranno utilizzati dall'impresa nei limiti e nei modi necessari per lo svolgimento delle attività sopra indicate e saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate a cura delle sole unità di personale od organi interni al riguardo competenti.

Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice presso l'ufficio dove ha sede legale l'impresa.